

(N. 972)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MOLÈ, PORCELLINI, FANTUZZI e SCHIAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1955

Contributo statale a favore del comune di Salsomaggiore.

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione normativa che pone a carico delle Amministrazioni locali gli oneri obbligatori relativi a determinati servizi di interesse pubblico, presuppone sempre l'esistenza di un complesso di ricchezza che costituisce la capacità contributiva dei cittadini, presso cui le Amministrazioni interessate possano, nei limiti previsti dalle leggi sulla finanza locale, mediante imposte dirette ed indirette, attingere i mezzi necessari per finanziare i citati servizi.

È una situazione di equilibrio a cui deve sempre tendere il legislatore nel determinare i compiti delle Amministrazioni locali, e ciò in omaggio al principio contenuto nell'articolo 2 della legge comunale e provinciale dove è stabilito che « qualsiasi disposizione legislativa, tendente a porre a carico dei Comuni e delle Province nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministero dell'interno, anche con il Ministero delle finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge e, qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale, devono essere, in pari tempo, assegnati agli enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata ».

Il comune di Salsomaggiore, però, non può essere considerato alla stregua di un qualsiasi

altro Comune della Repubblica, perchè il principale imprenditore che opera nel Comune è lo Stato che, attraverso l'Azienda demaniale, pure assorbendo con attività varie oltre il 50 per cento dell'economia locale, non può essere soggetto al pagamento dell'imposta sulle industrie e commercio e dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ragione per cui l'Amministrazione comunale ha una notevole difficoltà a sopportare le spese derivanti dalle particolari esigenze locali, non avendo un introito diretto in corrispondenza alle esigenze stesse.

Gestisce, infatti, il demanio dello Stato in forma diretta:

a) *con diritto di esclusiva:*

tutti gli stabilimenti termali, senza eccezione, anche funzionanti presso istituti e alberghi privati;

l'Azienda di distribuzione del gas metano ed acqua potabile alla popolazione;

b) *sostituendosi alla iniziativa privata:*

l'albergo di prima categoria « Porro » con 63 camere, 110 letti e 17.000 presenze annuali;

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'albergo di seconda categoria « Valentini » con 178 letti, 128 camere e 27.000 presenze annuali;

la Casa termale del bambino con 150 posti letto, 27.000 presenze annuali;

la pensione di prima categoria « Villa Igea » con n. 25 camere, n. 35 letti;

esercizio di una industria chimica per lavorazione delle acque per la produzione di materie pregiate; oltre trenta prodotti registrati;

esercizio di lavanderia per enti e privati;

con un impiego complessivo di oltre 1.300 dipendenti.

Lo Stato è pure proprietario del principale ritrovo mondano locale, il « Poggio Diana » fornito di ristorante, *dancing*, tiro a volo, piscina, attrattive in genere che è appaltato a ditta privata come pure appaltato è l'esercizio del servizio bar del salone « Berzieri » annesso alle Terme omonime.

Oltre allo Stato operano localmente: la Previdenza sociale con un Istituto dotato di 675 posti-letto, 165.000 presenze annuali; l'Istituto « Baistrocchi » con 580 posti-letto, 103.000 presenze annuali; l'Opera pia « Catena » con 228 posti-letto e 25.000 presenze annuali; l'Opera pia « Pro Legnano » attualmente in corso di sistemazione.

Anche questi Enti, assistiti per fini sociali da disposizioni di particolare favore, sono esenti da vari tributi locali; per cui lo Stato, che dalla gestione diretta degli stabilimenti termali ritrae un utile diretto e che, con disposizioni di favore per evidenti fini politico-sociali, esonera i suddetti Enti dal pagamento dei citati tributi locali, non può non intervenire direttamente in favore di questo Comune con un equo contributo, che sopperisca, almeno in parte, al mancato introito che potrebbe affluire al bilancio comunale qualora operassero in luogo esclusivamente degli imprenditori privati, e per sopperire alle maggiori esigenze richieste dai locali servizi pubblici (pubblica illuminazione, giardinaggio, nettezza e vigilanza urbana, particolari manutenzioni dei viali e strade del capoluogo, ecc.) che, allo stato delle necessità attuali, vanno oltre ai normali compiti istituzionali del Comune in genere.

Che lo Stato debba intervenire direttamente a mantenere il lustro di questa importante stazione termale, non è perciò solo una questione di necessità, bensì una questione di evidente equità. E queste ragioni furono in passato concretamente riconosciute quando con il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970, fu disposta l'erogazione di un contributo annuale di lire 100.000, e quando la legge 11 aprile 1938, n. 533 (allegato B) dispose di erogare, per un quinquennio, un ulteriore contributo annuale di lire 300.000.

Non è perciò adeguato il contributo in atto di lire 10 milioni disposto per un quinquennio, dall'esercizio 1950-1951, con la legge 28 aprile 1951, n. 340, essendo esso contributo 25 volte superiore ai contributi usufruiti a tutto l'esercizio 1942, mentre i servizi pubblici summenzionati hanno un costo che supera in certi casi le 100 volte.

L'inadeguatezza di tale contributo è stata poi aggravata dalla intempestività della nuova concessione che ha costretto questa Amministrazione a sopportare da sola tutto il peso degli oneri derivanti dalla ricostruzione post-bellica per riportare il capoluogo, fortemente danneggiato dalla guerra, all'altezza della sua fama internazionale.

Anche il sistema di concessione aggrava la ormai cronica deficitarietà del bilancio comunale, sia per il vincolo della destinazione, che crea i presupposti di ulteriori e continue spese, come pure per i ritardi con cui vengono disposte le relative erogazioni che costringono l'Amministrazione a richiedere periodicamente onerose anticipazioni di cassa al proprio tesoriere.

Si rende perciò oltremodo indispensabile affinché lo Stato riesamini congruamente il coefficiente di rivalutazione del contributo al Comune per non costringere l'Amministrazione ad inasprire ulteriormente i tributi locali e per non ricorrere annualmente, per il finanziamento ordinario dei servizi pubblici a profitto della stazione di cura, ad operazioni finanziarie che, a parte l'enorme difficoltà della loro realizzazione, finiranno con l'assorbire completamente, per il servizio dell'ammortamento, le entrate tributarie, e porrebbero l'Amministrazione comunale nelle condizioni di apportare una drastica riduzione a tutti i servizi pub-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

blici (giardinaggio, vigilanza urbana, manutenzione parchi e viali, illuminazione pubblica, ecc.) con un conseguente ed incalcolabile danno della locale industria termale, alberghiera, commerciale ed altre attività accessorie, che si ripercuoterebbe in definitiva anche sullo Stato perchè, con la distruzione dell'economia locale, si apporterebbe un grave colpo a tutta l'industria termale di Salsomaggiore dove sono in giuoco cospicui interessi nazionali.

Richiamato il contenuto della ricordata legge 11 aprile 1938, n. 533 mediante la quale veniva concesso il contributo quinquennale (di lire 300.000 dal 1938 al 1942), oltre che al comune di Salsomaggiore anche a quello di Montecatini-Terme, e per lo stesso motivo e per gli stessi fini; visti i provvedimenti adottati sempre per gli stessi motivi e fini in favore di Montecatini e Salsomaggiore nel periodo post-bellico (Montecatini, convenzione 27 marzo 1948 approvata dalla legge 25 agosto 1949, n. 701; Salsomaggiore, legge 28 aprile 1951, n. 340) non riesce per tanto chiaro e persuasivo come il demanio dello Stato abbia voluto in modo così palesemente ingiusto trattare il comune di Salsomaggiore tanto diversamente, nella forma e nella sostanza, da quello di Montecatini-Terme, quando le due importanti città termali, consorelle, furono, nel 1938, considerate congiuntamente ed alla parità — nelle loro condizioni e nelle loro esigenze — e quindi equamente soddisfatte mediante la concessione del contributo, uguale allora, sia per la durata come per l'entità.

Infatti, mentre per Salsomaggiore, con la legge 28 aprile 1951, n. 340, venne assegnato a carico dell'Azienda termale, per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1950-1951, un contributo di lire dieci milioni, per il comune di Montecatini, per la durata di dieci anni, ed a partire dal 1° gennaio 1946 (si noti la diversa decorrenza) venne stabilito di erogare annualmente da parte del demanio dello Stato e della Società concessionaria — a carico dell'esercizio aziendale — una quota sugli introiti lordi delle cure termali nella misura del 4 per cento ed una quota del 2 per cento sugli introiti lordi derivanti dai prodotti venduti od esportati.

Inoltre, nel comune di Montecatini-Terme fanno carico al bilancio dell'Azienda termale

anche le spese di giardinaggio, illuminazione, vigilanza e nettezza urbana della zona termale.

La disparità di trattamento è ancora più palese quando si riscontra che anche Chianciano-Terme gode dello stesso trattamento di Montecatini; e a questo proposito basta osservare che, mentre i suddetti Comuni hanno potuto risanare i propri bilanci, il comune di Salsomaggiore, pure avendo notevolmente accresciute le sue esigenze per il sorgere di nuovi alberghi e pensioni, con conseguenti necessità di nuovi servizi, va continuamente aumentando il suo *deficit* per il mantenimento di quegli stessi servizi che nei suddetti Comuni sono a carico delle relative Aziende termali o comunque sovvenzionati equamente.

È stato osservato in vari settori che non sarebbe possibile ottenere per Salsomaggiore lo stesso trattamento dei suddetti Comuni perchè, mentre per questi esiste una Società concessionaria che gestisce le Terme demaniali, per Salsomaggiore l'Azienda demaniale viene gestita in forma diretta: è una osservazione che non ha alcun fondamento perchè i contributi del 4 per cento e del 2 per cento vengono prelevati dagli introiti lordi, mentre fra demanio e Società concessionaria vengono divisi gli utili netti. Ragione per cui il contributo non può che costituire una normale spesa di gestione, che, mentre teoricamente dovrebbe ricadere a carico dello Stato e del concessionario nelle stesse proporzioni in cui viene suddiviso l'utile netto (per Montecatini: il demanio tre quarti e il concessionario un quarto) praticamente, non può che ricadere tutto sullo Stato, perchè il concessionario imprenditore, non può ovviamente, non avere considerato nei costi aziendali, anche tale elemento passivo.

Se si vuole, comunque, scartare per Salsomaggiore la possibilità della concessione di un contributo percentuale sugli introiti lordi dell'Azienda e di un eventuale intervento diretto nel finanziamento di alcuni servizi pubblici che tornano a vantaggio della stazione di cura, non si può che ricorrere ad una concessione di un contributo forfettario da porsi a carico del bilancio dell'Azienda, rivalutando equamente quanto per lo stesso titolo veniva concesso nel periodo pre-bellico (lire 100.000 + lire

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

300.000 = a lire 400.000) e tenendo presente, per questa rivalutazione, oltre che del coefficiente di svalutazione monetaria, anche dell'attuale diminuita capacità finanziaria, di questa Amministrazione comunale il cui bilancio è ora appesantito oltre che dalle maggiori esigenze attuali, anche dalle passività inerenti ai debiti consolidati e contratti per la ricostruzione che si è resa necessaria nell'immediato dopoguerra per riportare Salsomaggiore all'altezza dei suoi compiti di stazione di cura.

Come già specificato, per evitare gli inconvenienti che si riscontrano nella erogazione dell'attuale contributo, occorrerebbe evitare il vincolo della destinazione del contributo stesso

che, oltre a creare i presupposti di nuove maggiori spese, provoca inevitabili ritardi nelle relative erogazioni.

Per le considerazioni sopra esposte, il contributo dovrebbe pure essere pagato periodicamente e possibilmente in due rate semestrali ed il pagamento potrebbe essere subordinato ad un visto prefettizio da apporsi sulla domanda del Comune ed attestante che il Comune stesso cura regolarmente ai vari esercizi pubblici di istituto, in conformità a quanto può essere richiesto dal decoro e dall'importanza di questa stazione di cura.

Sono questi i motivi, per cui sottoponiamo al Senato il seguente provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per mettere in grado il comune di Salsomaggiore di fronteggiare le particolari maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al funzionamento ed all'attrezzamento della locale stazione di cura, è assegnato al Comune stesso, a decorrere dal 1° marzo 1955 e per una durata di anni dieci, un contributo annuo di lire 40 milioni.

Art. 2.

Il contributo sarà iscritto fra le spese generali del bilancio dell'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore, ed il relativo versamento sarà disposto dal Ministero delle finanze,

su domanda del Comune, confermata dal Prefetto, in due rate semestrali, entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo 1 può anche essere destinato a garantire operazioni finanziarie che potessero occorrere per la sistemazione e incremento dei servizi pubblici che direttamente interessano la stazione di cura.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune invierà ai Ministri dell'interno e delle finanze una relazione sommaria, vistata dal Prefetto, delle attività svolte dal comune di Salsomaggiore, per quanto concerne lo stato dei servizi pubblici in relazione alle particolari esigenze richieste dalla stazione termale.